

## **TI\_GERICHTE 16.2002.79 vom 27. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.79)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.79 du 27 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.79 del 27 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.09.2002  
16.2002.79

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00079 Lugano 27 settembre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 2002 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 12 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 luglio 2002 da \_\_\_\_\_ rappr. \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 8 luglio 2002 lo \_\_\_\_\_ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2'046.- corrispondenti all'imposta di navigazione 2001 e relativa tassa di richiamo; che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza; che con il presente tempestivo gravame \_\_\_\_\_ insorge contro il predetto giudizio: si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta la relativa citazione, né per lettera semplice, né per invio raccomandato, né per il tramite di un invito postale al ritiro della raccomandata; che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che tutela la garanzia di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che nella concreta fattispecie con ordinanza 10 luglio 2002, spedita mediante invio raccomandato n. \_\_\_\_\_ il pretore ha sì citato le parti all'udienza del 12 settembre 2002, ma la raccomandata destinata a \_\_\_\_\_ non è stata ritirata dall'interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente; che quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l'avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 6); che quindi, in virtù dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata dev'essere cassata e l'incarto ritornato alla pretura affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all'udienza di contraddittorio; che,

rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ( CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.); che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 settembre 2002 \_\_\_\_\_ è accolto . Di conseguenza la sentenza 12 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.